

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4868**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BESSO CORDERO e IULIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2000**

—————

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 marzo 1993 n. 81, aveva introdotto alcuni principi fortemente innovativi rispetto alla normativa precedente soprattutto per quanto concerne l'elezione diretta dei Sindaci, innovando in modo sostanziale l'amministrazione dei comuni.

La stessa legge, all'articolo 2, comma 2, prevedeva, peraltro, un limite al numero di mandati che sia il Sindaco sia il presidente della Provincia possono ricoprire (... chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche).

Gli stessi limiti sono stati però ripresi e riportati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

I motivi che avevano allora ispirato l'introduzione di questo limite paiono però ad oggi privi di significato e quindi tali da poter essere definitivamente abrogati e superati.

Infatti alla luce dei risultati positivi che la riforma ha comunque introdotto si può ragionevolmente dire che ogni dubbio ed ogni timore sono ormai da ritenersi superflui.

Molti cambiamenti intervenuti nelle varie realtà, una migliore e più efficiente amministrazione locale, accompagnata dal fatto che molti Sindaci siano ormai giunti al loro secondo mandato consigliano l'eliminazione

di questo limite al fine di permettere la prosecuzione del mandato amministrativo quando lo stesso sia confortato dal giudizio degli elettori.

In più pare utile sottolineare che la previsione illustrata dal presente disegno di legge è in sintonia sia con le disposizioni della legge costituzionale sull'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario sia con il disegno di legge costituzionale sull'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale già approvato dalle Camere e ormai prossimo alla entrata in vigore.

Entrambe le disposizioni non prevedono, fatta eccezione per la Sicilia, alcun limite al numero dei mandati, per cui pare opportuno sottolineare come l'eliminazione di questo limite dia omogeneità alle diverse leggi elettorali vigenti nel nostro paese, almeno per quanto concerne questo aspetto, eliminando ciò che parrebbe altrimenti una specifica riserva nei confronti dei Sindaci e dei presidenti delle Province.

In questa direzione l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'abrogazione dell'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ridà possibilità agli abitanti elettori dei comuni e delle province di rinnovare la loro fiducia rispettivamente a Sindaci e Presidenti delle province stesse.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.